

PRIVACY per INTERNET-POINT (Decreto del Ministro dell'interno del 16 agosto 2005, in G.U. n° 190 del 17 agosto 2005)

Premessa

Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero **punti di accesso ad Internet**, utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D. Lgs. n° 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 155 del 31 luglio 2005.

Contenuti

Il MINISTRO DELL'INTERNO, di concerto con il MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI ed il MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, acquisito anche il parere del GARANTE per la protezione dei dati personali, ha decretato che:

Obblighi dei titolari e dei gestori

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale), sono tenuti a:

- adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate
- **identificare** chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, **prima** dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente
- adottare le misure (vedi art. 2) occorrenti per il **monitoraggio** delle attività
- informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione
- **rendere disponibili**, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti (esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni), al Servizio polizia postale e delle comunicazioni ed all'autorità giudiziaria
- assicurare il corretto **trattamento** dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.

Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici **in abbonamento** o altra forma di offerta che consenta una pluralità di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo è tenuto a vigilare affinché non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti.

I dati acquisiti devono essere raccolti e conservati con modalità informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non più di **tre** terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorità locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.

Monitoraggio delle attività

I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla **data** ed **ora** della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti, con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n° 144 del 27 luglio 2005, fermo restando che i dati conservati possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste.

Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate

Le disposizioni previste si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche (esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale) collocati in aree non vigilate. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso pre-pagate o gratuite, non potranno avere validità superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, università ed altri istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.

Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili

I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati.